



I.M.U. (Imposta Municipale Propria) COMUNE DI BOMPORTO



Per l'anno di imposta 2012 è stato introdotto, con norme di legge statali, l'obbligo di versare l'I.M.U. Imposta Municipale Unica, che sostituisce la vecchia I.C.I.

► COME FUNZIONA L'I.M.U.:

- L'imposta torna ad applicarsi anche alle prime case;
- Presupposto è il **POSSESSO** di immobili quali **FABBRICATI** (compresi l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali), **TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI**;
- L'I.M.U. sostituisce la vecchia I.C.I. e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati a IRPEF e addizionali solo se locati).

► COME SI CALCOLA L'I.M.U.:

-BASE IMPONIBILE:

- è data dalla **RENDITA CATASTALE DELL'IMMOBILE** che è riportata, in genere, negli atti d'acquisto degli immobili, e deve essere aumentata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge.

-ALIQUOTE:

- Lo Stato ha fissato con legge le aliquote base dell'imposta allo 0,4% per la prima casa, allo 0,2% per i fabbricati rurali, ed allo 0,76% per tutti gli altri immobili. I comuni possono modificare queste aliquote in più o in meno fino a 0,3 punti percentuali.
- Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

- Per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Gli immobili "concessi in uso gratuito ai famigliari" (comodato) non sono più considerati assimilabili all'abitazione principale, pertanto non godono più dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni.
- Gli immobili "concessi in affitto agevolato" (concordato) vanno calcolati allo 0,76%.

► **Fabbricati rurali:** la nuova normativa IMU cancella l'esenzione ICI per i fabbricati rurali. Risultano assoggettati all'IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale aliquota 0,4%; altri fabbricati ad uso abitativo aliquota 0,76%) sia ad uso strumentale (aliquota 0,2%).

Le nuove norme hanno inoltre introdotto l'obbligo di iscrivere al catasto fabbricati, entro il **30 novembre 2012**

► DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE:

Sono previste le seguenti detrazioni, in base alla percentuale e alla durata del possesso:

- € 200,00 per ogni abitazione principale;
- € 50,00 (valida solo per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante nell'immobile oggetto della detrazione, per un importo massimo di € 400,00.

► COME, DOVE E QUANDO SI VERSA L'I.M.U.:

I versamenti si effettuano, in posta oppure in banca a scelta in due/tre rate per la prima casa, e in due rate per tutti gli altri immobili **esclusivamente tramite il mod. F24** entro il:

- 18 giugno 2012** – prima casa (1° rata acconto del 33% o del 50% con calcolo sulle aliquote base)
- **altri immobili** (1° rata acconto del 50% con calcolo sulle aliquote base)
- 17 settembre 2012** – prima casa (2° rata acconto del 33% con calcolo sulle aliquote base)
- 17 dicembre 2012** – prima casa (2° rata del 50% oppure 3° rata del 33% a saldo, con conguaglio in base alle aliquote stabilite dal comune)
- **altri immobili** (2° rata a saldo con conguaglio in base alle aliquote stabilite dal comune)